

1) Se l'uso di un marchio tutelato anche per i «giocattoli» costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE quando il produttore di un modellino giocattolo di automobile riproduce in miniatura un autoveicolo realmente esistente, incluso il marchio del titolare di quest'ultimo apposto sull'originale, e lo immette in commercio;

2) Qualora la questione sub 1 venga risolta in senso affermativo:

Se il tipo di uso del marchio descritto sub 1 costituisca un'indicazione relativa al tipo o alla natura del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE;

3) Qualora la questione sub 2 venga risolta in senso affermativo:

Quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

4) Se ciò si verifichi, in particolare, quando il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione o su un accessorio indispensabile per l'uso del modellino un segno riconoscibile dal pubblico come marchio proprio nonché la sua denominazione sociale con indicazione della sua sede sociale.

(¹) GU 1989, L 40, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 (fax 2 febbraio 2005) da Ferriere Nord SpA contro la sentenza pronunciata il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE

(Causa C-49/05 P)

(2005/C 82/34)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 7 febbraio 2005, Ferriere Nord SpA, con gli avvocati W. Viscardini e G. Donà, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2004
- annullare – previa eventuale declaratoria di inapplicabilità, ex art. 241 CE, del punto n. 82 della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» del 2001 – la decisione 2001/829/CE, CECA della Commissione delle Comunità europee del 28 marzo 2001 (¹), con la quale l'aiuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in favore delle Ferriere Nord SpA per investimenti ambientali in un nuovo impianto produttivo di reti elettrosaldate è stato considerato incompatibile con il mercato comune;
- condannare, ex art. 235 e 288, 2° co., CE, la Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni – subiti dalla Ferriere Nord SpA a causa dell'illegittimità della decisione summenzionata e del ritardo con il quale l'aiuto illegittimamente negato verrà concretamente erogato alla Ferriere Nord SpA – nella misura degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari, sia di primo grado che del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il Tribunale di Primo Grado avrebbe erroneamente:

- qualificato la base giuridica della notificazione dell'aiuto controverso e, pertanto, non ritenuto illegittimo l'avvio del procedimento formale d'indagine del 3/6/1999;
- ritenuto che siano stati rispettati i termini procedurali per l'apertura e per la conclusione del procedimento formale di indagine;
- escluso che vi sia stata violazione dei diritti riconosciuti agli «interessati» pur non avendo questi potuto presentare osservazioni alla luce della disciplina per gli aiuti di Stato in materia ambientale del 2001 (nel frattempo entrata in vigore e sulla cui base la Commissione ha fondato il proprio provvedimento conclusivo del procedimento formale di indagine), mentre tutta l'istruttoria era stata condotta sulla base della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (²) del 1994;
- escluso che la Commissione abbia violato il legittimo affidamento procedurale di Ferriere Nord, pur avendo essa basato la propria decisione su determinati documenti non presentati da Ferriere solo perché mai richiesti dalla Commissione stessa;

- ritenuto che l'aiuto concesso a Ferriere Nord non costituisse una misura di applicazione di un regime già approvato nel 1992;
- interpretato il punto 82 della citata disciplina del 2001 in modo da dare a tale disciplina un'illegittima applicazione retroattiva, invece di disapplicarlo;
- escluso che l'investimento per cui era stato concesso a Ferriere Nord un aiuto avesse finalità ambientali;
- disapplicato l'onere probatorio che impone alla Commissione, e non all'impresa, di isolare dal costo totale dell'investimento la parte concernente la tutela dell'ambiente.

(¹) G.U. n. L 310 del 28/11/2001, pag. 22

(²) G.U. C 72 del 10/3/1994, pag. 3

Ricorso proposto il 9 febbraio 2005 (fax 7 febbraio 2005) dalla Commissione delle Comunità europee per l'annullamento parziale della sentenza pronunciata il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-51/05 P)

(2005/C 82/35)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 9 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, con gli agenti C. Cattabriga e L. Visaggio, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione per l'annullamento parziale della sentenza emessa il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2004, causa T-166/98, Cantina sociale di Dolianova e altri/Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui accoglie il ricorso per risarcimento danni proposto contro la Commissione e, per l'effetto,
2. statuendo definitivamente sulla controversia, respingere detto ricorso in quanto irricevibile;
3. condannare la Cantina sociale di Dolianova e le altre ricorrenti in primo grado alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione limita la presente impugnazione ai punti 129-150 della sentenza del Tribunale, relativi alla determinazione del dies a quo del termine prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 46 dello Statuto della Corte. A parere della Commissione, la valutazione compiuta sul punto nella sentenza impugnata – che ha fatto coincidere il dies a quo del termine suindicato con il momento in cui le cooperative ricorrenti hanno potuto rendersi conto che non avrebbero ottenuto il pagamento dell'aiuto comunitario avvalendosi della cauzione a suo tempo prestata dalla DAI in favore dell'AIMA – è il risultato di un evidente errore di diritto.

In effetti, per determinare il dies a quo della prescrizione dell'azione proposta dalle Cooperative ricorrenti, il Tribunale non ha minimamente tenuto conto del fatto che, sin dal 1983, il regolamento n. 2499/82 (¹) aveva obiettivamente prodotto un danno alle cooperative stesse, concentrandosi invece sulla percezione che queste ultime avrebbero avuto di tali effetti dannosi. Per il Tribunale non è stata sufficiente la circostanza che le ricorrenti sapessero di aver subito un danno derivante dall'applicazione del regolamento n. 2499/82; esso ha altresì ritenuto necessario un elemento del tutto soggettivo, e cioè la consapevolezza, per le ricorrenti, di non poter ottenere soddisfazione delle loro pretese che attraverso un'azione di risarcimento danni nei confronti della Commissione.

Una siffatta impostazione risulta contraria alla costante giurisprudenza comunitaria nonché al principio di certezza del diritto.

(¹) G.U. n. L 267 del 16/09/1982, p.16 (non più in vigore)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 9 febbraio 2005

(Causa C-53/05)

(2005/C 82/36)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Pedro Andrade e Wouter Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.